

COMUNE DI MONTEVECCHIA prov. LC

Lì, 05/06/2020

Ordinanza n. 24 / 2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente – misure temporanee per la prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DISPOSIZIONI APPLICATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E ALLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI.

IL SINDACO

VISTI:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

COMUNE DI MONTEVECCHIA prov. LC

- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;

COMUNE DI MONTEVECCHIA prov. LC

- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 1.04.2020, che ha prorogato dal 3 al 13 aprile l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti;
- il D.P.C.M. 10.04.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 che ha prorogato dal 13 aprile al 3 maggio l'efficacia dei provvedimenti restrittivi per garantire la salute pubblica”;
- il D.P.C.M. 26.04.2020, con il quale si dispongono nuove ed ulteriori misure per il contenimento dell'epidemia fino al 17 maggio 2020;
- da ultimo il D.P.C.M. 17 maggio 2020, e relativi allegati, recante “ Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 17-5-2020;

CONSTATATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché l'evolversi dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per contrastare l'emergenza epidemiologica e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica del virus;

CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio-economico comunale, in funzione dell'andamento dell'evoluzione della crisi epidemiologica;

COMUNE DI MONTEVECCHIA prov. LC

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA la Circolare del Ministero della salute prot. 12302 del 8 aprile 2020 ad oggetto: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione";

VISTO il Protocollo Governo – CEI siglato in data 7 maggio circa la ripresa delle celebrazioni liturgiche;

VISTI i Protocolli siglati in data 15 maggio 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno con i rappresentanti delle comunità di fede presenti in Italia (anche quelle non firmatarie di intese con lo Stato);

VISTI:

- lo statuto comunale;
- il Decreto legislativo n. 267 in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

1. Con decorrenza **dalla data della presente ordinanza** di consentire la celebrazioni di **matrimoni civili e la costituzione di unioni civili** con la presenza dei nubendi/parti dell'unione civile, dei testimoni, eventuale interprete, e degli invitati fino al massimo della capienza come di seguito specificata :

Ubicazione	Capienza massima INTERNO	Capienza massima ESTERNO
Palazzo Municipale – SALA CONSIGLIARE	9	==
IL COLOMBEE	10	90
TENUTA VALCURONE	130	130
RISTORANTE PASSONE	25	40
VILLA AGNESI	50	150

2. L'accesso individuale alla sala si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia all'interno, sia all'esterno e nei luoghi annessi;

3. Coloro che accedono alla sala e/o che sostano nei luoghi attigui sono tenuti in particolare al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- evitare assembramenti tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale;
- indossare la mascherina, i guanti e igienizzare le mani;

4. L'accesso alla sala, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da incaricati degli stessi nubendi – da comunicare preliminarmente all'Ufficio dello Stato civile - che indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite, nonchè al pieno rispetto delle disposizioni sopra indicate;

COMUNE DI MONTEVECCHIA prov. LC

AVVERTE CHE

- Non è consentito accedere al luogo della celebrazione / della costituzione in caso di sintomi influenzali / respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C;
- Non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione / della costituzione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente ordinanza emanata in attuazione del DL 33/2020, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

DISPONE

- **CHE la presente ordinanza:**
 - sia immediatamente esecutiva e valida fino al 31/07/2020
 - inoltrata al signor Prefetto della provincia, al Comando Carabinieri ed al Comando Polizia Locale;
 - sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
 - sia comunicata ai nubendi interessati ed alle parti interessate;
- **DI INCARICARE dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le forze dell'Ordine.**

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Milano, entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

FRANCO CARMINATI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate